

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori LISI, PASTORE, MACERATINI, VALENTINO, MANCA, SERVELLO, PASQUALI, MARRI, BEVILACQUA, MARTELLI, LOIERO, PALOMBO, PORCARI, DE SANTIS, BASINI, CALVI, CARUSO Antonino, ASCIUTTI, BUCCIERO, PERA, DI BENEDETTO, MAGGIORE, PALUMBO, COSTA, MANTICA, LASAGNA, CURTO, PONTONE, CIRAMI, RAGNO, MONTELEONE, MAGGI, PEDRIZZI, CUSIMANO, FOLLIERI, FUSILLO, MAGNALBÒ, PELLICINI, CAMPUS, SILIQUINI, DEMASI, MULAS, CASTELLANI Carla, MEDURI, DANIELI, PACE, BATTAGLIA, D'ALÌ, BORNACIN, TURINI, COZZOLINO, SPECCHIA, CARUSO Luigi e GERMANÀ

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1997

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sull'uso e gestione dei collaboratori di giustizia

ONOREVOLI SENATORI. – Quanto sta accadendo in questi giorni e quanto è accaduto nel recente passato con riferimento all'uso e alla gestione dei collaboratori di giustizia o pentiti, comunque li si voglia definire, è ormai divenuto il punto dolente dell'amministrazione della giustizia penale: sia nei pro-

cessi già istruiti o in corso d'istruzione riguardanti i fatti di criminalità organizzata, o i fatti di «tangentopoli» o altri fatti ancora di criminalità comune, e comunque in tutti i processi in cui si siano utilizzati o stiano per essere utilizzati i collaboratori di giustizia, si stanno verificando le più allucinanti

ed assurde vicende. Pentiti che vengono ritenuti credibili in tutte le loro dichiarazioni, ad eccezione di quando essi chiamino in causa o si riferiscano a magistrati, titolari di altre inchieste in cui vengono utilizzati, a loro volta, altri pentiti; collaboratori di giustizia che, pur confessando i crimini più orrendi, vengono premiati dallo Stato, anche se poi, si giunge ad accertare che essi, in verità, hanno «trascurato di parlare» di qualche altro fatto criminoso di cui si sono resi protagonisti; pentiti che accusano altri, come loro, di non raccontare le verità sulle vicende processuali che li riguardano, o che chiamano in causa la polizia giudiziaria attribuendole comportamenti con connotazioni criminose. Questi e tantissimi altri episodi di tale e tanta gravità da indurre a pensare seriamente che, al momento e senz'altro indugio, occorre intervenire. Ed è incontrovertibile che ad intervenire non possa che essere il Parlamento, quale supremo garante, nei confronti dei cittadini, della interpretazione ed applicazione delle leggi a suo tempo dallo stesso Parlamento approvate, poichè è vero che i giudici sono soggetti

soltanto alla legge e che i pubblici ministeri, che a loro volta possono disporre della polizia giudiziaria, godono delle garanzie stabilite dalle norme sull'ordinamento giudiziario, così come previsto dalla Costituzione vigente, ma è anche vero che l'attività di controllo su chi è preposto a tali delicati compiti spetta al Parlamento; questo ha il dovere di approfondire e di indagare su l'uso e la gestione di tutti i collaboratori di giustizia siano essi realmente pentiti o dichiaratisi tali, e ciò perchè tale dovere deriva da una legittimazione del voto popolare, che dà luogo ad una assunzione di responsabilità, a cui nessun parlamentare deve sottrarsi.

Per tali motivi si propone la istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare che, ponendo in essere un'indagine conoscitiva a tutto campo sulla problematica sopra indicata, ci consenta di dare una risposta, quanto più possibile vicina alla verità in ordine a questo settore della giustizia, ai cittadini sempre più preoccupati che il nostro stato di diritto, da qualche tempo, non sia più tale.

**PROPOSTA
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

Art. 1.

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di indagare su l'uso e la gestione dei collaboratori di giustizia.

Art. 2.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.

Art. 3.

1. La Commissione è composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in Gruppo.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

3. Il Presidente della Commissione è nominato dal Presidente del Senato al di fuori dei componenti la Commissione medesima.

4. La Commissione elegge nel suo seno due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 4.

1. Ferme le competenze dell'Autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza

davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per il segreto di Stato, il segreto d'ufficio ed il segreto professionale si applicano le norme in vigore.

Art. 5.

1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'Autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copia di atti e documenti relativi ad indagini e inchieste parlamentari.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e documenti attinenti a provvedimenti giudiziari in fase istruttoria.

Art. 6.

1. I componenti della Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le disposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Il Presidente della Commissione riferisce al Presidente del Senato della Repubblica circa l'eventuale violazione del segreto, per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 67 del Regolamento del Senato.

Art. 7.

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

Art. 8.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie.

Art. 9.

1. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro un anno dal suo insediamento, presentando al Presidente del Senato una relazione sulle risultanze delle indagini di cui all'articolo 1.

2. Il Presidente della Commissione presenta al Presidente del Senato ogni tre mesi una relazione sullo stato dei lavori.

Art. 10.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

